



**COMUNE DI CIVITAVECCHIA**  
Città Metropolitana di **Roma Capitale**  
**CORPO DI POLIZIA LOCALE**  
Via C. Braccianese n. 44. - Tel. 8006/33444

Prot. Int. 02/62 -2019 RG. – A.C.d.S.

Ord. n. 197

del 24 aprile 2019

Prot. n. 38184

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7**

- **PRESO ATTO** della nota n.38106, giunta al Comando di P.L. in data 24 aprile 2019, con cui il Servizio 3 Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, del comune di Civitavecchia, chiede l'istituzione della disciplina di sosta vietata con rimozione su via terme di Traiano, viale P. Nenni, via san giovanni Bosco e via delle Viole, nel periodo 29 aprile 03 maggio 2019, al fine di consentire il montaggio dei cartelloni elettorali per la propaganda dei candidati alle elezioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019;

- **LETTA** la Deliberazione di G.C. n.84 del 23 aprile 2019 relativa alle consultazioni elettorali per le elezioni dei membri del parlamento europeo ed elezione diretta al Sindaco e dei Consigli comunali;

- **RITENUTO** che al fine di consentire i lavori di cui sopra, ritiene necessario aderire alla richiesta, mediante l'emissione di un Provvedimento Ordinatorio

- **VISTI:**

- gli artt. 5 comma 3° - 7 - 11 - 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
- il D.L. n.267/2000;
- lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
- il Decreto Sindacale di cui al prot. n.30298 del 01 aprile 2019 relativo al conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale e Viabilità".

**ORDINA:**

1. dalle ore **08:00** del giorno **29 aprile 2019** alle ore **18.00** del giorno **02 maggio 2019**, in:

- **VIA TERME DI TRAIANO**, lato Grosseto da intersezione con via Roma al civico n.11

l'istituzione temporanea della disciplina viaria di sosta vietata con rimozione coatta per tutte le categorie di veicoli ad esclusione dei mezzi impiegati nei lavori.

2. dalle ore **08:00** del giorno **29 aprile 2019** alle ore **18.00** del giorno **03 maggio 2019**, in:

- **VIALE PIETRO NENNI**, lato Grosseto da attività produttiva PAM al civico n.16. tra via Padre A. Guglielmotti e via Monte Grappa:

l'istituzione della disciplina viaria di sosta vietata con rimozione coatta per tutte le categorie di veicoli ad esclusione dei mezzi impiegati nei lavori;

3. dalle ore **08:00** del giorno **29 aprile 2019** alle ore **18.00** del giorno **02 maggio 2019**, in

- **VIA SAN GIOVANNI BOSCO**, lato monte da intersezione con via V. Annovazzi per tutta la lunghezza del muro di confine del campo di calcio dei Salesiani.

l'istituzione della disciplina viaria di sosta vietata con rimozione coatta per tutte le categorie di veicoli ad esclusione dei mezzi impiegati nei lavori

4. dalle ore **08:00** del giorno **29 aprile 2019** alle ore **18.00** del giorno **03 maggio 2019**, in

- **VIA DELLE VIOLE**, lato Grosseto da intersezione con via delle Sterlizie a ingresso parco Yuri Spigarelli.

l'istituzione della disciplina viaria di sosta vietata con rimozione coatta per tutte le categorie di veicoli ad esclusione dei mezzi impiegati nei lavori

#### **DISPONE**

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
  - alla soc. C.S.P. s.r.l., per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al D.M. 10-07-2002, nonché dei segnali di sosta vietata con rimozione da posizionarsi almeno 48 ore prima dell'inizio dei divieti, la quale al termine dei lavori, provvederà alla rimozione della segnaletica temporanea utilizzata;
  - Al Servizio 3 LL.PP per il controllo tecnico circa l'installazione della segnaletica stradale.
  - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dei C.C., alla Compagnia della G.d.F, al servizio di Soccorso del 118 al Distaccamento dei VV.F..
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre che alla rimozione del veicolo.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7 Comandante Corpo Polizia Locale 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI, al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

**IL DIRIGENTE SERVIZIO 7**  
Comandante della Polizia Locale  
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

*Originale firmato agli atti*